



Giunta Regionale della Campania

Allegato 3
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N°3 /2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dipendente: sig. **Carillo Nicola** , nato a Torre Annunziata il 30/07/1951 , matr. n. 12272

Avvocato: **Monaco Pasquale Lucio**, Piazza Carlo III, 42 NAPOLI

Oggetto della spesa: risarcimento danni, rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot.n. 287032 del 24.04.2014 (prat.n.1823/2012 CC/Avv.ra) il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.04 – Avvocatura ha trasmesso alla Direzione Generale 14, UOD 04, la sentenza n. 14236/13 del Tribunale di Napoli- Sez. Lavoro, depositata il 24/06/2013 e notificata a questa Amministrazione Regionale ad istanza del Sig. Carillo Nicola e su richiesta dell'avv.Monaco Pasquale Lucio in forma esecutiva in data 07/02/2014.

Il Giudice del Lavoro in parziale accoglimento del ricorso, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore del dipendente sig. Carillo Nicola, della somma di € 3.408.62 a titolo di risarcimento del danno per perdita di *chance*, conseguente alla mancata valutazione dei risultati dei titolari di Posizione Organizzativa per gli anni 2000 e 2001, oltre interessi legali su tale somma via via rivalutata dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo.

Il Tribunale di Napoli ha, altresì, condannato la Regione Campania al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi €. 1.280.00 oltre Iva e Cpa secondo legge, con attribuzione al procuratore anticipatario avv. Monaco Pasquale Lucio.

La U.O.D. 04, con nota prot.n. 396184 del 10/06/2014 ha provveduto a richiedere la quantificazione degli accessori previsti nelle sentenze in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14;

Con nota prot. n. 411990 del 17/06/2014, la UOD 07, Trattamento Economico, ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo degli accessori da applicare alla sentenza in parola;



Giunta Regionale della Campania

Allegato 3
(Punto 3 del dispositivo)

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. 14236/13 del Tribunale di S.Napoli - Sez. Lavoro, depositata il 24.06.2013 e notificata in forma esecutiva in data 07.02.2014

TOTALE DEBITO

€. 6.853,95

Dipendente sig. Carillo Nicola matr.n. 12272

- Importo lordo per mancata retribuzione di risultato P.O. (Anni 2000-01) €. 3.408,62
- Rivalutazione monetaria €. 735,42
- Interessi legali maturati al 27/10/2014 €. 842,24
- Competenze per spese legali avv. **Monaco Pasquale Lucio** €. **1.867,67**

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n. 287032 del 24.04.2014 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- sentenza n. 14236/13 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro, depositata il 24.06.2013 e notificata in forma esecutiva in data 07.02.2014;
- prospetto di calcolo competenze legali.

Napoli, 24/06/2014

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis


369



Giunta Regionale della Campania
 Area Generale di Coordinamento
 Avvocatura
 Settore Contenzioso Civile e Penale

AREA 04 - SETTORE 01

 UOD 04
 28/4
 6

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0287032 24/04/2014 10,55

Mitt. A G C 4 Avvocatura

Ass. 551403 UOD Stato giuridico ed Inquad.

Classifica 4 1 1



al

29 APR. 2014

 DIP 55 DG 14 UOD 03
 SETTORE STATO GIURIDICO E INQUA-
 DRAMENTO DEL PERSONALE
 VIA S.LUCIA 81
 - NAPOLI -

N. Pratica: _____

Oggetto: 1823/2012

 Trasmissione sentenza n.14236/13 del Tribuna-
 le di Napoli -

GIUDIZIO CARILLO NICOLA/R.C. -

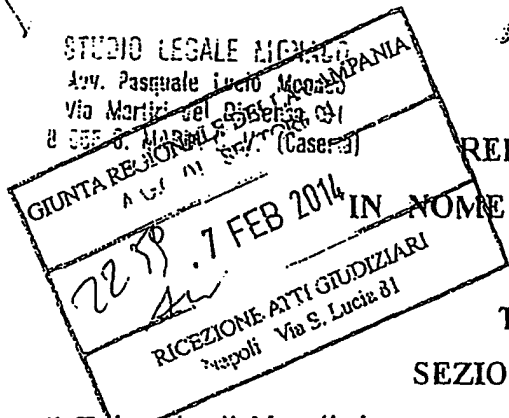
Si trasmette, in allegato alla presente, copia della sentenza n.14236/13 del Tribunale di Napoli relativa al giudizio promosso da Carillo Nicola contro REGIONE CAMPANIA, rappresentando l'opportunità di liquidare prontamente la somma per cui è condanna.

Si evidenzia che la mancata liquidazione potrebbe comportare un ulteriore aggravio di spese, conseguente all'esecuzione forzata.

Si invita, pertanto, il Settore in indirizzo a predisporre i provvedimenti di competenza.

 IL DIRIGENTE DEL SETTORE
 Avv. Fabrizio Nicosforo

 Avv. ...
 Avv. ...
 Avv. ...



14 600

2 copie ES. Proc.
2 copie ES. attr

TRIBUNALE DI NAPOLI
1^a Sezione Lavoro a Prev.
Facciate n.
Richiedente
Xerografia GRATIS
(art. 10 L. 11/2/73 N. 538)
Napoli, 1.1.1. LUG. 2013
Il Cancelliere

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella in funzione di giudice del Lavoro, all'udienza del 20.6.2013 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa recante il n.38529/11 R.G.L., vertente

TRA

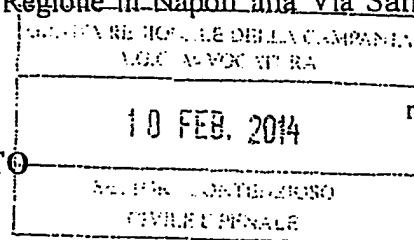
CARILLO NICOLA, rappresentato e difeso dall'avv.Pasquale Lucio Monaco con il quale è elett.te dom.to in Napoli alla Piazza Carlo III n.42 presso lo studio dell'avv. Vittoria Panzarella;

ricorrenti

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv.Angela Acierno con cui è elett.te dom.ta presso il palazzo della Regione in Napoli alla Via Santa Lucia n.81;

FATTO E DIRITTO



resistente

Con ricorso depositato il 23.9.2011, il ricorrente in epigrafe esponeva: - di essere funzionario della Regione Campania inquadrati nella ctg. "D" di cui al CCNL; - che con determina dirigenziale n.308/2000 gli era stato attribuito l'incarico di responsabile della Posizione Organizzativa di livello A per l'anno 2000;- che tale incarichi era stato confermato anche per il successivo anno 2001, nonché per tutti gli anni successivi fino all'attualità senza soluzione di continuità; - che ai sensi dell'art. 11 del C.C.D.I. del Personale della Giunta Regionale valido per il triennio 1998\2001, a partire dall'1\1\2000 in favore dei dipendenti titolari di posizione organizzativa veniva determinata una retribuzione di risultato, aggiuntiva rispetto alla retribuzione base ed alla retribuzione di posizione, pari al 20% della stessa retribuzione di posizione, da corrispondersi previa valutazione dei risultati da parte dei rispettivi Dirigenti di Settore, sulla base di un sistema di valutazione messo a punto dal Nucleo di valutazione costituito con delibera di Giunta Regionale n.8493/98; - che non aveva mai ricevuto le predette retribuzioni di risultato in relazione agli anni 2000-2001.

Tanto premesso in fatto, il ricorrente deduceva che l'omissione della P.A. in relazione al compimento di atti dovuti diretti alla valutazione dei risultati raggiunti dal dirigente, gli aveva

provocato un danno rappresentato dal mancato percepimento dell'indennità di risultato con conseguente diritto ad ottenerne il risarcimento.

L'istante rilevava, quindi, l'incontestabilità del proprio credito quale adempimento di obbligazione restitutoria o risarcitoria e chiedevano all'adito giudice di : condannare la Regione Campania, in persona del Presidente della G.R. p.t., al pagamento della somma di euro 4.544,82 corrispondente alle retribuzioni di risultato dovute, oppure a titolo di risarcimento del danno per perdita di chance, della somma di euro 4.090.33, corrispondente ad una riduzione equitativa del 10% delle somme spettanti

La Regione Campania, costituitasi tardivamente in giudizio, contestava le avverse difese e concludeva per il rigetto del ricorso.

All'udienza odierna, la causa veniva decisa con la presente sentenza di cui si dava lettura in udienza.

Oggetto della presente domanda è la corresponsione in favore del ricorrente della retribuzione di risultato per gli anni 2000-2001.

E' circostanza pacifica che al ricorrenti, - inquadrato nella categoria D - era conferito l' incarico di responsabile di Posizione Organizzativa di Unità Complessa di livello A per l'anno 2000 e che detto incarico era poi confermato per gli anni successivi.

Tanto premesso, occorre partire dalle previsioni contrattuali che, secondo la prospettazione attorea, fondano la pretesa in questa sede azionata.

In particolare, l'art. 9 del CCNL relativo al comparto "Regioni - Autonomie Locali" che disciplina il conferimento e la revoca degli incarichi per le posizioni organizzative, stabilisce, per quel che rileva ai fini di causa, al comma 4 che *" i risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base a criteri e procedure predeterminati dall'ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art. 10, comma 3.... "*

L'art. 10, comma 3, prevede che *" l'importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita. Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale "*.

Completa il quadro normativo di riferimento, l'art. 6 del medesimo CCNL dedicato al Sistema di valutazione che testualmente recita: *" In ogni ente sono adottate metodologie permanenti per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti, anche ai fini della progressione economica di cui al presente contratto: la valutazione è di competenza dei dirigenti, si effettua a cadenza periodica ed è tempestivamente comunicata al dipendente, in base ai criteri definiti ai*

sensi dell'art. 16, comma 2".

Il sistema appena delineato è stato poi sostanzialmente recepito dal CCDI del personale della Giunta Regionale.

L'art. 11 del contratto decentrato 1998\2001 stabilisce, infatti, la retribuzione annua per le posizioni organizzative di livello A B e C rispettivamente in £ 22.000.000, £ 18.000.000 e £ 14.000.000 e predetermina, altresì, la retribuzione di risultato in misura pari al 20% della retribuzione di posizione.

Come è agevole osservare dal combinato disposto delle disposizioni richiamate, condizione del diritto al riconoscimento dell' indennità di risultato è la valutazione positiva del dipendente, espressa dal dirigente competente secondo i criteri e le procedure predeterminate dall'ente.

Orbene, la Regione Campania ha riconosciuto che per il periodo di riferimento non era stato ancora definito il sistema per consentire ai dirigenti di Settore di effettuare le suddette valutazioni ai sensi dell'art. 11 del CCDI 27\3\00, né tantomeno erano stati attribuiti gli obiettivi ai titolari di posizione.

Tale condotta della convenuta va certamente qualificata in termini di inadempimento contrattuale.

Il ricorrente argomenta, dunque, da tale inadempimento la sussistenza, in suo favore, di un'obbligazione di natura risarcitoria per perdita di chances, rappresentata dalla perdita della possibilità di conseguire un risultato utile del quale risulti provata la sussistenza.

In tal caso, il creditore ha l'onere di provare, anche in via presuntiva, la probabilità di realizzazione in concreto dei presupposti per il raggiungimento del risultato impedito dalla condotta illecita.

Nel caso di specie, sull'istante incombe l'onere di provare che qualora il sistema di valutazione fosse stato messo a punto avrebbe ottenuto una valutazione positiva.

Ebbene, dato atto che è da ritenersi ammissibile in sede giudiziaria una valutazione discrezionale dei risultati, resta da verificare, nella specie, se vi siano adeguati riscontri probatori circa gli obiettivi raggiunti nell'espletamento degli incarichi connessi alla posizione organizzativa.

Tale positiva valutazione può desumersi, sia pure implicitamente, dai decreti dirigenziali di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa per l'anno 2001\2002, e per gli anni successivi, nei quali si dà atto delle capacità, delle attitudini e delle esperienze funzionali al tipo di attività conferita, rivestite dagli istanti.

Dalla riconferma dell'incarico, infatti, si deve ricavare non solo una valutazione non negativa dell'attività del ricorrente, ma una valutazione senz'altro positiva, essendo l'azione dell'amministrazione ispirata al rispetto dei criteri di buon andamento, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, sicchè deve ritenersi che non sarebbe stato riconfermato l'incarico ad un soggetto dimostratosi inidoneo allo svolgimento della funzione assegnata.

Pertanto, deve affermarsi la ricorrenza di un margine di probabilità rilevante che, se fosse stato predisposto il sistema di valutazione, il ricorrente sarebbe stato positivamente valutato.

Parte ricorrente ha, quindi, perso, per colpa dell'amministrazione, la concreta chance di essere valutato positivamente per il lavoro svolto ed i risultati raggiunti e di conseguire, quindi, l'indennità di risultato.

In punto di quantificazione del credito risarcitorio va osservato quanto segue: l'entità del risarcimento può essere determinata sulla base del quantum dell'indennità di risultato che il ricorrente avrebbe verosimilmente ottenuto se fosse stato messo a punto il sistema di valutazione.

Ai fini del *quantum* appare congruo il criterio consistente nella percentuale del 75% della retribuzione di risultato non percepita; questa, a norma dell'art. 11 CCDI, è pari al 20% della retribuzione di posizione, a sua volta determinata in lire 22.000.000 per le posizioni di livello A, in lire 18.000.000 per quelle di livello B ed in lire 14.000.000 per le posizioni di livello C.

La Regione va, pertanto, condannata al pagamento, in favore del ricorrente della somma di euro 3.408,62 (pari al 75% della somma di euro 2.272,41 per ciascun anno).

Trattandosi di obbligazione risarcitoria sono dovuti rivalutazione monetaria ed interessi legali secondo la disciplina delle obbligazioni di valore, non venendo, dunque, in questione l'art. 22 co 36 L. 724/1994.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

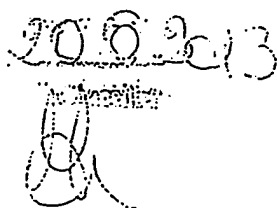
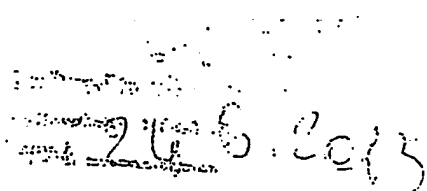
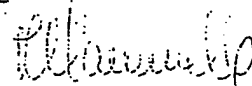
Il Tribunale di Napoli, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, in parziale accoglimento della domanda proposta, così provvede:

-accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la Regione Campania al pagamento, in favore del ricorrente della somma di euro 3.408,62 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal verificarsi del danno al saldo;

-Pone a carico della Regione soccombente il pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.280,00, oltre Iva e Cpa come per legge, con attribuzione

Napoli. 20.6.2013

Il giudice



REPUBBLICA ITALIANA

Comandante
ed
al
della
le
C
bura
ma
Napoli, 29 LUG. 2013

ellomaco (Pae)

IL CANCELLIERE

Vr per autografo
Napoli
Il Cancelliere



ISTANZA DI NOTIFICA

Ad istanza del sig. CARILLO NICÓLA e su richiesta dell'avv. Pasquale Lucio Monaco, si notificchi a mani il su esteso atto a:

- REGIONE CAMPANIA in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta Regionale, domiciliato per la carica in Napoli alla Via S. Lucia n° 81.

UNEP C. M. E. ...
lo Off. Giur. ...
destinatario ...
dell'impiegato ...

- 7 FEB 2014

PALE GIUDICANTO
LUCA ALBERTO

Sentenza del Trib. di Napoli -Sez.Lav.-
Numero 14236/2013
Dip. Carillo Nicola
Avvocato Monaco Pasquale Lucio

Diritti e onorari			1.280,00
spese generali	15,00%	1.280,00	<u>192,00</u>
			1.472,00
CPA	4%	1.472,00	<u>58,88</u>
			1.530,88
IVA	22%	1.530,88	336,79
TOTALE FATTURA			1.867,67
RITENUTA	20%	1.472,00	294,40
NETTO A PAGARE			1.573,27